

29^A GIORNATA REGIONALE DELL'ANMIL LOMBARDIA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Varese, 31 marzo 2019

.....

LE RIVENDICAZIONI DELL'ANMIL PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA TUTELA DELLE VITTIME

1 – LA PREVENZIONE

Il fenomeno infortunistico nel nostro Paese continua a presentare caratteri preoccupanti e a coinvolgere troppi lavoratori. In linea con l'andamento dell'economia, **dopo anni di crisi e di calo dell'occupazione, la ripresa ha portato con sé un nuovo aumento degli infortuni**. A partire dal 2015 le denunce di infortuni sono cresciute dalle 637.000 unità circa alle 641.000, con un incremento dello 0,6%.

Una crescita ancora più rilevante ha coinvolto i lavoratori under 35, che nello stesso periodo hanno subito una crescita degli infortuni del 2,2%, segno che la precarietà e l'incertezza che caratterizzano il lavoro giovanile hanno effetti diretti anche sui livelli di sicurezza.

A fronte di questa situazione, **l'ANMIL ritiene urgente intervenire con iniziative mirate a:**

- **Strutturare efficaci percorsi di formazione** rivolti sia ai lavoratori che ai giovani studenti;
- Proporre una **formazione non meramente normativa, ma caratterizzata da un approccio metodologico nuovo**, basato su un'analisi innovativa del rischio e sul valore della testimonianza di chi ha subito un infortunio. Con questa filosofia l'ANMIL ha promosso il primo Corso di Laurea Telematica Triennale in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con l'Università Telematica Uninettuno;
- Dedicare attenzione ai giovani studenti per la **diffusione della cultura della sicurezza già nei programmi scolastici**, come l'ANMIL fa da tempo attraverso progetti ampiamente apprezzati, come Icaro e Silos;
- Lavorare, a partire dal Ministero del Lavoro e dall'INAIL, ad un **progetto mirato a dimezzare gli infortuni e le morti sul lavoro nei prossimi cinque anni**, attraverso un patto collaborativo tra istituzioni, imprese e parti sociali.

2 – LA TUTELA

Se da un lato l'obiettivo di azzeramento degli infortuni e delle malattie di origine lavorativa è doveroso e prioritario, **resta altrettanto indispensabile una costante riflessione sull'adeguatezza della normativa a tutela di quanti hanno subito tali eventi**.

Da tempo l'ANMIL ha evidenziato la **necessità di una generale revisione del Testo Unico**, che ormai sconta il limite dei suoi oltre 50 anni di vigenza, e deve fare i conti con un mercato del lavoro improntato alla flessibilizzazione e ad una società in continua evoluzione. Un complesso di norme, frutto oltretutto di numerose riforme parziali e del massiccio intervento della giurisprudenza, che si rispecchia in una società molto cambiata rispetto a quella che le ha ispirate.

L'emanazione del decreto 38 del 2000, che ha comportato una profonda revisione del sistema di calcolo degli indennizzi per infortuni sul lavoro e malattie professionali, doveva



rappresentare il punto di partenza per una più ampia rivisitazione del Testo Unico, che ad oggi purtroppo non è ancora avvenuta.

L'ANMIL ritiene quindi che sia ormai giunto il momento per un'organica riconsiderazione di tutto l'assetto assicurativo per i rischi professionali, con l'emanazione di un nuovo Testo Unico che, in continuità con quello sulla prevenzione, restituisca coerenza complessiva al sistema e permetta quindi di inserirvi proposte di adeguamento e riforma del sistema stesso.

Particolarmente urgenti per la categoria sono interventi rivolti a:

1. Introduzione di un nuovo meccanismo di rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL per infortunio o malattia professionale, eliminando la soglia di aumento minimo dei salari del 10% richiesta per l'adeguamento, prevedendo una unica rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio e razionalizzando così il meccanismo in un'unica cadenza annuale.

2. Abbassamento del grado di menomazione indennizzabile in rendita, dall'attuale 16% all'11%, per garantire a soggetti con gradi di invalidità comunque apprezzabili un sostegno economico per tutta la vita, con connessa presa in carico continuativa da parte dell'INAIL.

3. Revisione della tabella delle menomazioni, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, che nel nuovo sistema di indennizzo fornisce la base di calcolo per l'indennizzo del danno biologico in capitale e per l'erogazione della rendita. Rispetto alla tabella usata nel vecchio sistema di indennizzo, quella vigente contiene una generalizzata riduzione della valutazione del grado di invalidità per tutte le menomazioni, con effetti penalizzanti per gli invalidi del lavoro. **L'ANMIL chiede quindi che le percentuali indicate nella tabella delle menomazioni siano riviste in aumento secondo criteri scientifici obiettivi.**

4. Revisione della tabella dei coefficienti, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, che indica la percentuale di riduzione da applicare sulla retribuzione dell'infortunato per calcolare la quota di rendita relativa al danno economico che spetta a coloro ai quali è riconosciuto un grado di invalidità a partire dal 16%. **L'ANMIL chiede che le percentuali previste dalla tabella dei coefficienti siano riviste in modo da garantire prestazioni più elevate**, soprattutto a coloro che hanno postumi invalidati dal 16 al 50%, attualmente più penalizzati, garantendo comunque una base minima di riferimento pari al 60% della retribuzione in tutti i casi.

5. Definitiva abolizione del divieto di cumulo tra le prestazioni liquidate dall'INPS a seguito di infortunio o malattia professionale e la rendita INAIL che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, alla luce del riconoscimento legislativo della natura risarcitoria della rendita INAIL. Ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ha infatti natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante e in quanto tale non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

6. Riflessione sull'inadeguatezza della normativa in tema di assistenza personale continuativa, al di là della circostanza che il suo ammontare non è allineato con quello di situazioni analoghe. L'inadeguatezza è legata alla estrema rigidità del meccanismo di concessione che non consente di **modulare l'intervento rispetto alle diversificate esigenze**, valorizzabili invece con un più duttile meccanismo, nell'alveo - comunque - della gestione assicurativa.

7. Riconsiderazione delle prestazioni riconosciute ai superstiti di infortuni e malattie professionali, alla luce dell'evoluzione della società e dei rapporti familiari, la corresponsione delle **quote integrative della rendita INAIL** fino al ventiseiesimo anno di età del figlio o fino al trentesimo in caso di iscrizione ad elenchi o liste per il collocamento obbligatorio.



8. Equiparazione del regime della rendita ai superstiti INAIL alla reversibilità della pensione INPS per quanto attiene alla percentuale riconosciuta al coniuge superstite. Al coniuge attualmente è riconosciuta una quota pari al 50 per cento della rendita superstiti calcolata sulla retribuzione del lavoratore, fino a morte o a nuovo matrimonio. Tale percentuale appare però troppo esigua rispetto al costo umano ed economico che la perdita del coniuge comporta nella vita quotidiana. Si propone pertanto di elevare la percentuale al 60%, per poter contare su prestazioni più adeguate ai bisogni del coniuge superstite.

9. Esclusione delle prestazioni erogate a vedove e orfani di vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dal reddito rilevante per il calcolo dell'ISEE, ai fini dell'ottenimento di prestazioni e servizi basati sul reddito stesso.

10. Rispetto dell'art. 10 del decreto 38/2000 che ha previsto l'aggiornamento annuale della tabella delle malattie professionali ad opera di una commissione di esperti.

11. Con riferimento alle particolari esigenze della categoria dei grandi invalidi, la realizzazione di servizi atti a garantire la completa presa in carico dei soggetti interessati prevista dal testo unico 1124/1965 per quanto riguarda le esigenze di: cure sanitarie, rieducative e palliative; fornitura di protesi ed interventi per il superamento delle barriere architettoniche; assistenza domiciliare con integrato apporto al ruolo delle famiglie; sostegno psicologico, sociale e professionale.

12. Il complessivo adeguamento della tutela per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere.

13. Estensione dell'istituto dell'APE sociale, previsto dalla Legge di Stabilità 2017 solo per i disabili con una invalidità pari o superiore al 74% riconosciuta dalle competenti commissioni per l'invalidità civile, anche agli invalidi del lavoro dal 60%.

14. Riconoscimento del reddito di inclusione anche in favore delle vittime di infortuni e malattie professionali, attraverso l'esclusione della rendita da questi percepita dal calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR). Ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, infatti, la rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante e in quanto tale non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

15. Abbassamento per gli invalidi del lavoro della percentuale di invalidità necessaria per accedere al beneficio pensionistico previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, portandolo dall'attuale 75% al 60%

3 – IL DIRITTO AL LAVORO

L'efficacia del sistema di collocamento mirato sconta numerose difficoltà, che nascono prima di tutto da una concezione distorta del disabile, visto da molte aziende non come una risorsa, bensì come un'imposizione e di conseguenza un costo. Primario obiettivo delle future politiche del lavoro dovrà essere quindi il **superamento della visione del lavoratore disabile come obbligo imposto dalla legge, per favorire invece una più efficace integrazione che, valorizzandone le competenze, possa indirizzarlo nel posto di lavoro più appropriato.**

Tale cambio di passo richiede un impegno condiviso da parte di tutti gli attori del mercato del lavoro, con alcune azioni prioritarie:

1. Urgente emanazione delle Linee Guida sul funzionamento dei servizi per il collocamento mirato previste dal D. Lgs. 151/2015, che dovevano rappresentare un valido



strumento nazionale di indirizzo e **coordinamento per i servizi per il collocamento dei lavoratori con disabilità.**

2. Rafforzamento della formazione rivolta ai disabili in cerca di occupazione. L'esperienza dell'ANMIL in questo campo ha infatti dimostrato come **efficaci percorsi formativi siano determinanti per qualificare il lavoratore e renderlo pronto ad essere inserito efficacemente nel mondo del lavoro nel momento in cui si concretizzi un'opportunità di assunzione;**

3. Creazione di una più efficiente sinergia tra pubblico e privato in tema di collocamento mirato. La creazione di una "rete" porterebbe nuova linfa alle politiche di inserimento lavorativo, in un momento in cui nel settore privato si assiste allo sviluppo di iniziative spesso innovative, mentre il settore pubblico, di contro, sembra rimasto eccessivamente ancorato al passato;

4. Maggiore efficienza dei servizi ispettivi, oggi purtroppo carente principalmente a causa dell'insufficiente numero di ispettori. **Individuare gli inadempimenti e sanzionarli sono i primi passi per garantire l'osservanza delle regole, ma per ottenere risultati soddisfacenti occorre che l'organico del personale ispettivo sia reso adeguato ad un monitoraggio ampio e costante.**

5. Superamento di alcune criticità manifestata dalla legge 68/1999 in tema di collocamento mirato, in primo luogo per quanto riguarda il **grado minimo di invalidità che dà titolo alla iscrizione nelle liste di collocamento mirato,** grado che è rimasto immutato dopo la riforma del decreto 38 del 2000. Inoltre si cerca di superare una delle difficoltà principali che al momento presenta la materia del collocamento mirato, e cioè la **doppia valutazione che ancora viene richiesta all'infortunato** per accedere alle prestazioni economiche da un lato e all'iscrizione nelle liste protette dall'altro. Infatti per l'accesso a tali prestazioni, come per altre di tipo accessorio, è ancora necessario effettuare una valutazione dei postumi invalidanti secondo i vecchi criteri del Testo Unico del 1965, mentre per quelle di tipo economico la valutazione avviene secondo i nuovi criteri del "danno biologico". Per questo l'ANMIL si batte per ottenere, insieme ad una **uniformazione dei parametri di valutazione per tutti gli istituti che riguardano gli invalidi del lavoro,** l'estensione della normativa in materia di inserimento lavorativo dei disabili ai **soggetti con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20%.**

6. Sblocco dei Fondi previsti all'art. 4 comma 6 della legge 68/99, finalizzati in parte alla riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, attualmente giacenti presso il Ministero dell'Economia che non ha mai provveduto alla suddivisione sulle Regioni.

7. Superamento delle difficoltà di reinserimento lavorativo degli invalidi attraverso un **sistema di orientamento e protezione dei lavoratori dopo l'infortunio o la malattia professionale, favorendo l'attuazione delle nuove possibilità offerte dal Regolamento INAIL per la conservazione del posto di lavoro o l'inserimento in nuova occupazione.**

L'Associazione ritiene possibile, inoltre, lavorare per l'inserimento di apposite disposizioni nei CCNL che prevedano l'attribuzione ad uno specifico ente bilaterale trasversale ai vari comparti contrattuali della specifica funzione di assistenza alla ricollocazione professionale del lavoratore infortunato e invalido del lavoro, in ottica trasversale ai vari settori produttivi, al fine di creare una rete privatistica intersettoriale di promozione dell'occupazione della persona che abbia perso il lavoro per motivi legati allo svolgimento della stessa prestazione lavorativa.

